

ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE PER TUTORI VOLONTARI DI MINORI AVENTI CITTADINANZA ITALIANA O DELL'UNIONE EUROPEA.

Art. 1

(Avviso pubblico: finalità e durata)

1. Il presente avviso pubblico è diretto a individuare cittadini che siano, al tempo stesso:
 - a) interessati a partecipare a corsi di formazione per tutori volontari di minori aventi cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea;
 - b) disponibili, in caso di nomina da parte della autorità giudiziaria competente nell'ambito del territorio della Regione Lazio, ad assumere la tutela di minori di cui alla lettera a), a titolo volontario e gratuito ai sensi dell'articolo 379, comma 1 del codice civile (c.c.) e fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo stesso.

2. I corsi di formazione per tutori volontari di cui al comma 1 sono realizzati dal Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio in collaborazione con l'Istituto di studi giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo" per effetto di una apposita convenzione, di durata biennale, stipulata in data 27 aprile 2022 (per il seguito, *breviter*, "Convenzione").

3. Il presente avviso pubblico resta valido per l'intera durata della Convenzione e la sua conoscenza viene assicurata attraverso la pubblicazione nella sezione "BANDI E AVVISI", sottosezione "AVVISI", dell'*homepage* del sito *web* istituzionale del Consiglio regionale del Lazio e nel sito *web* istituzionale dell'Istituto di studi giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo" ovvero con altre eventuali modalità individuate dagli stessi soggetti.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente avviso pubblico si intende per:
 - a) "*minore*", la persona fisica che non abbia ancora compiuto il diciottesimo anno di età avente cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea;
 - b) "*tutore volontario*", la persona fisica che, nominata ai sensi degli articoli 343¹ e 346 del c.c., a termini dell'articolo 357 del c.c. stesso, abbia la cura del minore, lo rappresenti in tutti gli atti civili e ne amministri i beni, facendosi interprete, in modo motivato e sensibile, dei suoi bisogni e delle sue necessità.

¹ La nomina consegue alla mancanza delle figure genitoriali del minore, per decesso delle stesse o per altre cause che impediscono l'esercizio della rappresentanza genitoriale (dichiarazione di assenza, morte presunta, incapacità dei genitori, decadenza della rappresentanza genitoriale, ecc.).

Art. 3

(Funzioni del tutore volontario)

1. Il tutore volontario deve decidere in maniera imparziale, operando sempre nel superiore interesse del minore e rispettando il suo diritto a essere ascoltato e adeguatamente informato.

2. Il tutore volontario deve avere disponibilità di tempo e adeguate capacità per garantire il pieno e migliore svolgimento della sua funzione. In particolare, in coerenza con l'articolo 357 del c.c., con riferimento al minore:

- a) svolge il compito di rappresentanza legale assegnato agli esercenti la responsabilità genitoriale;
- b) ne persegue il riconoscimento dei diritti senza alcuna discriminazione;
- c) vigila sui percorsi di educazione e integrazione, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
- d) vigila sulle condizioni di sicurezza e protezione;
- e) ne promuove il benessere psicofisico;
- f) ne amministra l'eventuale patrimonio.

Art. 4

(Presentazione della candidatura)

1. Per la presentazione della candidatura alla partecipazione ai corsi di formazione per tutori volontari di cui all'articolo 1, ciascun cittadino interessato deve utilizzare il Modello 1 compiegato al presente avviso pubblico.

2. La candidatura di cui al comma 1 può essere presentata entro e non oltre il termine di 20 (venti) giorni successivi a quello della pubblicazione del presente avviso pubblico nella sezione "BANDI E AVVISI", sottosezione "AVVISI", dell'*homepage* del sito istituzionale del Consiglio regionale del Lazio. La candidatura deve essere:

- a) indirizzata al Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio - c/o Consiglio regionale del Lazio / "Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante dell'infanzia e dell'adolescenza";
- b) presentata esclusivamente in una delle seguenti modalità:
 - 1) per via telematica, dalla propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: tutorivolontari@cert.consreglazio.it;
 - 2) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, all'indirizzo: Via della Pisana, n. 1301 - 00163 Roma;
 - 3) mediante consegna a mano presso la struttura preposta all'accettazione della corrispondenza del Consiglio regionale del Lazio, ubicata nella sede dello stesso in Roma, Via della Pisana, n. 1301, dal lunedì al venerdì (con esclusione dei giorni festivi) negli orari: 9.00 -13.00; 14.00 -16:00;
 - 4) tramite la propria casella di posta elettronica ordinaria, all'indirizzo: tutorivolontari@regione.lazio.it.

3. Non è ritenuta ammissibile la candidatura presentata con modalità difformi da quelle di cui al comma 2 ovvero oltre il termine perentorio indicato nello stesso che, qualora coincida

con un giorno festivo, è prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo. In merito all'osservanza di tale termine, si evidenzia che essa è comprovata, rispetto alle quattro diverse modalità di presentazione della candidatura di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), della lettera b), del comma 2, rispettivamente:

- dalla data di attestazione di invio della PEC;
- dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante;
- dal timbro apposto dalla struttura preposta all'accettazione della corrispondenza del Consiglio regionale del Lazio;
- dalla data di invio della posta ordinaria.

A seconda della modalità prescelta di presentazione della candidatura, la busta contenente la stessa ovvero l'oggetto della PEC/mail ordinaria deve recare la seguente dicitura: “*Candidatura alla partecipazione a corso di formazione per tutori volontari di minori aventi cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea*”.

4. La candidatura, presentata, come sopra previsto, attraverso il Modello 1 compiegato al presente avviso pubblico, deve essere debitamente sottoscritta e corredata di:

- a) *curriculum vitae et studiorum*, sottoscritto in ogni sua pagina;
- b) copia fotostatica/scansione del documento di identità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità.

5. Successivamente alla sua scadenza, il termine per la presentazione delle candidature di cui al comma 2 può essere riaperto, per tutto il periodo di durata della Convenzione, anche più volte, a seguito di una decisione in tal senso della Commissione paritetica di cui all'articolo 3 della Convenzione stessa. La decisione di riaprire il termine è resa nota attraverso una comunicazione formale del dirigente della Struttura amministrativa di supporto al Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio (per il seguito, *breviter*, “Struttura amministrativa di supporto”), da pubblicare, a fini conoscitivi, nella sezione “BANDI E AVVISI”, sottosezione “AVVISI”, dell'*homepage* del sito *web* istituzionale del Consiglio regionale del Lazio e nel sito *web* istituzionale dell'Istituto di studi giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo” ovvero con altre eventuali modalità individuate dagli stessi soggetti.

6. Le candidature presentate ai sensi del presente avviso pubblico, che non risultano sorteggiate con le modalità di cui all'articolo 8, restano valide fino alla scadenza della Convenzione.

Art. 5

(Requisiti di legittimazione per la presentazione della candidatura e requisiti ulteriori)

1. Possono presentare la candidatura ai corsi di formazione per tutori volontari di cui all'articolo 1 le persone fisiche in possesso, a pena di inammissibilità della candidatura stessa, di ognuno dei seguenti requisiti di legittimazione, da dichiarare nei termini previsti dal Modello 1:

- a) residenza anagrafica e domicilio stabile nella Regione Lazio;
- b) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione Europea con adeguata e comprovata conoscenza della lingua italiana ovvero, ancora, cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione Europea o senza

cittadinanza (apolidia) se in regola con la normativa che disciplina il soggiorno sul territorio nazionale e con una adeguata e comprovata conoscenza della lingua e della cultura italiana;

- c) età non inferiore a 25 anni;
- d) diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- e) godimento dei diritti civili e politici;
- f) assenza di condanne penali, anche non definitive, e non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico;
- g) non essere stato destinatario di provvedimenti concernenti l'applicazione di misure di sicurezza detentive e di prevenzione, né essere stato sottoposto a libertà vigilata;
- h) assenza di condizioni ostative previste dall'articolo 350 del c.c. e, in particolare e consequenzialmente, avere la libera amministrazione del proprio patrimonio, essere in pieno possesso della responsabilità genitoriale (ossia non essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza, limitazione o sospensione della stessa), non essere iscritto nel registro dei falliti;
- i) non essere stato rimosso da altra tutela;
- l) "ineccepibile condotta" ossia idonea sotto il profilo morale;
- m) disponibilità di tempo e energie per realizzare la funzione di tutore.

2. Oltre ai requisiti di legittimazione di cui al comma 1 ossia quelli strettamente necessari per l'ammissibilità della candidatura, rilevano anche i requisiti ulteriori di seguito indicati, da dichiarare sempre nei termini previsti dal Modello 1:

- a) possesso di titoli di studio di livello superiore rispetto a quello di cui alla lettera d), del comma 1 ossia laurea e titoli *post lauream*;
- b) abilitazioni professionali;
- c) conoscenza, oltre che della lingua italiana, di lingue straniere, con livelli di competenza, secondo i parametri relativi allo schema di valutazione dei livelli del Portfolio Europeo delle Lingue (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue QCER), di seguito indicati: B1 intermedio 2; B2 avanzato 1; C1 avanzato 2; C2 padronanza;
- d) esperienza diretta e concreta, maturata in contesti/strutture, di assistenza e accompagnamento di minori, utile allo svolgimento della funzione di tutela.

Art. 6

(Attività istruttoria e soccorso istruttorio)

1. La Struttura amministrativa di supporto cura l'istruttoria delle candidature presentate ai sensi dell'articolo 4 e, per ognuna di esse, forma un fascicolo. In particolare, essa svolge qualunque attività diretta a accertare, verificare e controllare, anche attraverso colloqui funzionali, l'effettivo e sostanziale possesso dei requisiti di legittimazione e delle condizioni di ammissibilità previsti dal presente avviso pubblico.

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche la Struttura amministrativa di supporto, in sede di soccorso istruttorio, "... può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di istanze

*erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali” nel rispetto di quanto previsto dal presente avviso pubblico, in un’ottica di contemperamento dei principi del *favor participationis* e della *par condicio* tra i candidati, ma anche di leale collaborazione con il cittadino e di maggiore economicità e efficienza dell’azione amministrativa.*

3. Le regolarizzazioni e/o le integrazioni documentali e/o le dichiarazioni di cui al comma 2 devono essere compite dal candidato interessato, secondo le modalità indicate dalla Struttura amministrativa di supporto, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della relativa richiesta, a pena di esclusione della candidatura.

Art. 7

(Elenco delle candidature)

1. All’esito dell’attività istruttoria di cui all’articolo 6, la Struttura amministrativa di supporto iscrive le candidature ammesse in un apposito elenco, denominato “*Elenco delle candidature alla partecipazione ai corsi di formazione per tutori volontari di minori aventi cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione europea*” (per il seguito, *breviter*, “Elenco”), tenuto e aggiornato presso la stessa, che ha validità per tutto il periodo di durata della Convenzione. L’Elenco è strumentale all’individuazione, ai sensi dell’articolo 8, dei candidati che partecipano a ognuno dei corsi di formazione per tutori volontari di cui all’articolo 1.

2. L’Elenco è articolato nelle seguenti due sezioni:

- a) Sezione A: in cui sono iscritte le candidature in possesso di ognuno dei requisiti di legittimazione di cui all’articolo 5, comma 1;
- b) Sezione B: in cui sono iscritte le candidature in possesso, oltre che di ognuno dei requisiti di legittimazione di cui all’articolo 5, comma 1, anche di almeno due dei requisiti ulteriori previsti al comma 2 dell’articolo stesso;

3. A ogni candidatura iscritta nell’una o nell’altra sezione dell’Elenco è assegnato un numero progressivo d’iscrizione.

Art. 8

(Individuazione dei candidati partecipanti ai corsi di formazione.

Aggiornamento dell’Elenco. Comunicazioni)

1. L’individuazione dei candidati che partecipano al corso di formazione avviene attraverso l’estrazione a sorte delle candidature iscritte nell’Elenco, con le modalità di cui al presente articolo. L’estrazione a sorte delle candidature viene svolta, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, dalla Struttura amministrativa di supporto alla presenza del Responsabile della Prevenzione della corruzione, Trasparenza (RPCT) del Consiglio regionale del Lazio.

2. Ai fini di cui al comma 1, in occasione di ogni estrazione:

- a) il 30 % (trenta per cento) dei candidati partecipanti al corso di formazione viene estratto dalla Sezione A dell’Elenco, mentre il restante 70% (settanta per cento)

dalla Sezione B dell'Elenco stesso;

- b) si effettua dapprima l'estrazione dei numeri, inseriti all'interno di un'urna, della Sezione A dell'Elenco e, poiché a ogni numero è abbinata una candidatura e quindi il nominativo del candidato corrispondente, si individuano i candidati partecipanti al corso di formazione appartenenti alla Sezione stessa; la medesima procedura è svolta per l'individuazione dei candidati partecipanti al corso di formazione iscritti alla Sezione B dell'Elenco;
- c) ordinariamente si provvede a estrarre, per ciascuna delle due Sezioni dell'Elenco, un totale di numeri superiore del 10/20 % (dieci/venti per cento) rispetto al previsto numero di candidati partecipanti al corso di formazione, così da poter far fronte con i candidati in tal modo individuati, seguendo il rigoroso ordine di estrazione dei medesimi, alla sostituzione di eventuali candidati rinunciari.

3. Nel caso in cui in una delle due Sezioni dell'Elenco siano iscritte un numero di candidature inferiore al numero dei candidati partecipanti al corso di formazione da individuare ai sensi della lettera a), del comma 2, si provvede a estrarre dall'altra Sezione i relativi candidati (partecipanti e sostituenti eventuali rinunciari).

4. A seguito della partecipazione dei candidati al corso di formazione, le corrispondenti candidature vengono soppresse dalle relative Sezioni dell'Elenco, che sono pertanto aggiornate in modo che contengano le sole candidature ancora utili per successive estrazioni.

Art. 9

(Partecipazione al corso di formazione)

1. Ai candidati individuati per la partecipazione al corso di formazione viene data comunicazione dalla Struttura amministrativa di supporto, che provvede anche:

- a) a comunicare ogni altra informazione relativa al corso stesso, quali data, durata, modalità di svolgimento e argomenti oggetto di didattica;
- b) a richiedere di confermare o meno la partecipazione stessa, ai fini della sostituzione dei medesimi in caso di rinuncia.

2. La partecipazione al corso di formazione è gratuita e comporta, ai fini del rilascio del relativo attestato, l'obbligo di frequenza di almeno 6 (sei) delle 8 (otto) ore di formazione previste dalla Convenzione per tale tipologia di corso. Al termine del corso di formazione, al fine di verificare il livello di preparazione conseguito dai candidati potrebbe essere previsto un test finale di valutazione.

Art. 10

(Trattamento dati personali. Informativa)

1. Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati al corso di formazione è finalizzato, sul presupposto giuridico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati), al solo e esclusivo svolgimento della procedura di cui al presente avviso pubblico che trova il suo fondamento normativo

nell'articolo 2, comma 1, lett. e) della l.r. Lazio 38/2022 e successive modifiche. Le attività di trattamento dei dati personali concernono quindi, in particolare, le attività istruttorie svolte dalla Struttura amministrativa di supporto, comprese quelle di accertamento d'ufficio e di controllo di cui agli articoli 43 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche.

2. In riferimento al trattamento dei dati di cui al comma 1, si rileva che:

- a) il Titolare del trattamento è il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio, i cui dati di contatto sono appresso riportati: 06 6593.7314; garanteinfanzia@regione.lazio.it;
- b) il trattamento è effettuato nel rispetto dei limiti, delle finalità e delle modalità di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modifiche;
- c) i candidati, nella loro qualità di interessati, possono esercitare i diritti contemplati dagli articoli da 12 a 22 del regolamento (UE) 2016/679, mediante apposita istanza in forma scritta indirizzata al Titolare del trattamento. Tali diritti sono di seguito indicati: il diritto all'informazione (artt. 12-14); il diritto di accesso (art. 15); il diritto alla rettifica (art. 16); il diritto all'oblio (art. 17); il diritto alla limitazione (art. 18); il diritto di opposizione (art. 21); il diritto di opposizione al trattamento automatizzato degli stessi (art. 22);
- d) gli interessati possono rapportarsi con il responsabile del procedimento, nella sua qualità di persona autorizzata al trattamento dei dati personali, individuato nella persona del dott. Matteo Boni – i cui dati di contatto sono riportati all'articolo 12 – al quale compete anche fornire le ulteriori informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679.

Art. 11

(Accesso agli atti)

1. Al fine del diritto di accesso agli atti relativi alla procedura di cui al presente avviso pubblico trovano applicazione gli articoli 22 e seguenti della l. 241/1990 e successive modifiche e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 12

(Responsabile del procedimento. Chiarimenti e informazioni)

1. Per eventuali chiarimenti e informazioni, gli interessati possono contattare il responsabile del procedimento, dott. Matteo Boni, la sig.ra Serena Finizia e la dott.ssa Alessandra Botta, rispettivamente ai seguenti recapiti:

— tel.: 06 6593.7316; email: m.boni@regione.lazio.it;

— tel.: 06 6593.7229; email: sfinizia@regione.lazio.it;

— tel.: 06 6593.2933; email: a.botta@regione.lazio.it.

Art. 13

(Disposizioni finali)

1. Qualsiasi situazione non espressamente disciplinata nel presente avviso pubblico o che possa dare luogo a dubbi interpretativi sarà oggetto di confronto e di relativa decisione in seno alla Commissione paritetica di cui all'articolo 3 della Convenzione.